

BENESSERE ANIMALE

Protezione degli animali durante la macellazione

Anna Giovanna Fermani
Dirigente Veterinario

Nel 2006 l'Unione Europea ha intrapreso il percorso di revisione della legislazione in materia di protezione e benessere degli animali. Motore dell'iniziativa è il principio che vede indissolubilmente collegate queste tematiche alla sicurezza degli alimenti e alla sicurezza alimentare. Legame questo così profondo da riservare all'applicazione delle misure di protezione animale un ruolo strategico anche nel coinvolgimento di tutte le figure nelle attività connesse o derivanti dalle produzioni animali, produttori, distributori, consumatori¹.

Al di là delle implicazioni sociali e dei diffusi sentimenti animalisti più o meno definiti, agli animali è riconosciuto lo status di "esseri senzienti". Scopo della legislazione è quello di disciplinare le attività produttive umane che coinvolgono gli animali, in modo tale da evitare di sottoporli a tutte le sofferenze inutili ed evitabili attraverso l'applicazione di regole e standard razionali, comprensibili, inequivocabilmente e uniformemente applicabili, fondati sulle più recenti acquisizioni scientifiche in materia.

La Commissione Europea individuò 29 iniziative specifiche da intraprendere nel periodo 2006-2010, nei campi della

ricerca scientifica, della revisione normativa, della raccolta, analisi e diffusione dei dati, della comunicazione al consumatore e agli altri attori coinvolti. I settori di applicazione sono tutti quelli nei quali l'uomo utilizza gli animali ai propri fini: la sperimentazione, l'allevamento, le produzioni zootecniche, l'abbattimento e la macellazione.

La protezione

A livello comunitario il primo atto legislativo relativo al benessere degli animali è stato adottato nel 1974². Si trattava di una direttiva concernente la protezione degli animali al momento della macellazione che nel tempo venne integrata e perfezionata³, passando per tappe sempre più dettagliate⁴ e comunque non considerate definitive neanche dal legislatore⁵.

Una criticità riconosciuta della normativa europea sulla protezione durante la macellazione è la rigidità delle sue prescrizioni. Ne è derivata, nel tempo, la difficoltà a introdurre quelle nuove metodiche di stordimento che, alla luce degli studi scientifici, risultavano essere più efficaci per gli obiet-

¹ Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio su un programma d'azione comunitario per la protezione e il benessere degli animali 2006-2010 COM (2006) 13 definitivo del 23.1.2006.

² Direttiva 74/577/CEE del Consiglio, del 18 novembre 1974, relativa allo stordimento degli animali prima della macellazione (GU L 316 del 26.11.1974), recepita in Italia con la legge 2 agosto 1978, n. 439 (G.U. S.G. n.227 del 16/08/1978).

³ Convenzione europea sulla protezione degli animali da macello (STE n.102) sottoscritta a Strasburgo il 10 maggio 1979 ed entrata in vigore l'11/6/1982, è stata ratificata dall'Italia con la legge 14 ottobre 1985, n. 623 (GU n. 266 Suppl.Ord. del 12/11/1985). Con essa venne contemporaneamente ratificata la Convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti (STE n. 87) sottoscritta a Strasburgo il 10/3/1976 ed entrata in vigore il 10/9/1978.

⁴ Direttiva 93/119/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1993, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento (G.U. L n. 340 del 31/12/1993) recepita in Italia con il D.Lgs. n. 333 del 1 settembre 1998 "Attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento (G.U. S.G. n. 226 del 28 settembre 1998).

⁵ Trattato di Amsterdam (Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10 novembre 1997). Protocollo sulla protezione degli animali.

Fase del processo	Media dei costi (%)	Valore minimo (%)	Valore massimo (%)	Deviazione standard
Costi del ricevimento e della stabulazione	7,0	0,6	15	3,6
Costo dell'immobilizzazione (dall'inizio dell'incanalamento fino all'inizio dello stordimento)	5,0	0,6	15	3,6
Costo dello stordimento	4,2	0,6	15	3,4
Costo della sospensione e del dissanguamento	5,0	0,6	20	5,2
Costo delle altre fasi della macellazione fino al completamento del primo raffreddamento	80,0	50,0	98	12,3

Tabella 1. Ripartizione dei costi nella catena di produzione del macello (carni rosse).

tivi di protezione perseguiti. Il quadro si completa considerando il crescente interesse della società civile sulle tematiche legate al benessere animale e l'avvenuta revisione della normativa in materia di igiene per i macelli. Su quest'ultimo fronte si ricorda che il Pacchetto Igiene ha previsto uno spostamento e un riallineamento delle responsabilità e dell'asse dei controlli, attribuendo ai gestori dei macelli la responsabilità dell'attuazione delle misure necessarie, sia per la sicurezza degli alimenti sia per la protezione degli animali. La prima importante proposta legislativa dopo l'adozione del piano comunitario d'azione per il benessere animale è il regolamento sulla protezione degli animali durante la macellazione e l'abbattimento⁶. Alla proposta ha fatto seguito un'attiva consultazione politica che ha visto coinvolti i soggetti interessati e ha portato alla promulgazione della nuova legislazione⁷.

Uno degli aspetti che differenzia l'attuale quadro normativo rispetto al precedente è che le strutture dei macelli devono essere preventivamente approvate, anche per gli aspetti collegati al benessere degli animali, dalle autorità competenti⁸. Nella fase di elaborazione del nuovo regolamento è stato rilevato, per conto della Commissione Europea, che una delle maggiori criticità in grado di influire negativamente sul benessere è l'inadeguatezza delle strutture del macello. In questo hanno finora giocato un ruolo negativo la mancata previsione di un meccanismo di approvazione preventiva e la scarsa differenziazione, nella preesistente normativa, tra requisiti strutturali e requisiti di performance operativa. È ormai noto e accettato, sia dalla letteratura scientifica sia

dagli operatori del settore, che una buona realizzazione delle strutture dedicate alle "operazioni correlate"⁹ comporta indubbi vantaggi in termini di protezione e benessere animale. Migliorando la progettazione e le caratteristiche architettoniche degli spazi dedicati allo scarico, alla stabulazione, al trasferimento e all'immobilizzazione si ottengono miglioramenti significativi per il rispetto delle necessità fisiologiche ed etologiche degli animali. Questo elemento gioca un ruolo chiave su altri tre fattori, esattamente sulla qualità delle carni, sulla sicurezza dei lavoratori e sulla percezione che il consumatore sviluppa sui prodotti ottenuti riservando agli animali migliori condizioni di trattamento. È stato stimato che i costi di macellazione incidono sul prezzo di vendita delle carni rosse per 1/3. La ripartizione di tale quota è riportata in tabella 1. Da segnalare che nelle fasi operative richiedenti il contatto con gli animali vivi, una buona percentuale dei costi è attribuibile all'impiego del personale addetto piuttosto che alle strutture.

Sul fronte della qualità e della sicurezza delle carni, i sistemi complessivamente adeguati alle necessità di protezione si traducono in una riduzione delle *blood splash*, degli ematomi e dei difetti di maturazione come, ad esempio, avviene per le carni PSE e DFD. In impianti di macellazione per suini sono stati condotti studi volti a rilevare il beneficio, in termini qualitativi delle carni, derivante dall'applicazione di standard strutturali e gestionali improntati alla protezione degli animali. Ne è emerso che nelle strutture progettate e realizzate in modo da evitare che gli operatori usino metodi eccessivamente energici, causa di ansia e angoscia per i

⁶ Proposta di un regolamento del Consiglio sulla protezione degli animali durante l'abbattimento COM(2008) 553/3 del 18 settembre 2008.

⁷ Regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio del 24 settembre 2009 relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento (G.U. Serie L n°303 del 18/11/2009). È entrato in vigore l'8 dicembre 2009 e sarà applicabile dal 1° gennaio 2014.

⁸ Si ricorda che il D.Lgs. 6 novembre 2007 Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore (GU n. 261 del 9.11.2007- Suppl. Ordinario n.228) individua all'art.2 il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome, le Aziende U.S.L. come autorità competenti ai fini dell'applicazione dei regolamenti (CE) 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004, e successive modificazioni, per le materie disciplinate dalla normativa abrogata dallo stesso provvedimento.

⁹ L'art.2, lettera b) del citato regolamento (CE) n. 1099/2009 definisce "operazioni correlate" le «Operazioni quali il maneggiamento, la stabulazione, l'immobilizzazione, lo stordimento e il dissanguamento degli animali che hanno luogo nel contesto e nel luogo dell'abbattimento».



Le strutture dedicate allo stordimento rivestono un ruolo fondamentale per la protezione degli animali da macellare e devono essere adeguatamente calibrate alla categoria e al peso degli animali.

suini, le fasi di maneggio sono condotte in maniera più appropriata. Ciò si traduce in una diminuzione del 10-12% nell'incidenza delle carni PSE. Anche nel settore della carne bovina il miglioramento delle strutture per il maneggio degli animali, sia in allevamento sia al macello, comporta una diminuzione delle carcasse o loro parti scartate per la presenza di ematomi nelle masse muscolari. Negli U.S.A. è stato stimato che tali perdite incidono per 1\$ a vitellone macellato e per 3,91\$ per ogni bovina adulta o toro. Analoghi dati possono essere trasposti a livello europeo¹⁰. L'introduzione di strutture progettate e realizzate secondo le esigenze di protezione degli animali comporta investimenti che, nel settore delle carni rosse, non sembrano essere ecces-

sivamente impegnativi. Ovviamente se le migliorie vengono apportate nella fase di progettazione e prima realizzazione della struttura i costi saranno meno rilevanti rispetto alle altre strutture e impianti che complessivamente costituiscono il macello. L'introduzione come miglioramento in fase di ristrutturazione può invece avere costi a incidenza maggiore. Tuttavia i costi sostenuti per la realizzazione o il miglioramento delle strutture destinate agli animali vivi sono da considerare investimenti che si ripercuotono sull'operatività della struttura generalmente con una diminuzione delle spese richieste dai lavoratori e un avanzamento dell'efficienza operativa. In aggiunta, come vantaggio di ritorno, sono da considerare la migliore qualità delle carni e l'accoglimento della sempre maggiore richiesta del consumatore di rispetto e protezione della condizione animale.

Conclusioni

Con l'inizio dell'applicazione del Regolamento (CE) n.1099/2009, pur con la gradualità prevista dalla norma stessa, all'autorità competente spetterà il compito di valutare l'adeguatezza della struttura e degli impianti di macellazione relativamente agli aspetti di protezione animale¹¹. A tal fine gli operatori che gestiscono i macelli dovranno sottoporre al Servizio Veterinario dell'Azienda USL competente per il territorio di ubicazione, i dati relativi al numero massimo di animali che possono essere macellati per ora in ogni linea; la capacità recettiva massima di ogni area di stabulazione; i dispositivi di immobilizzazione e stordimento disponibili, indicando anche per quali categorie e quale peso di animali possono essere utilizzati. Spetterà al Servizio Veterinario valutarne la conformità rispetto alle disposizioni dell'Allegato II al regolamento stesso, anche in sede di approvazione preventiva.

I nuovi compiti richiesti ai veterinari ufficiali implicano l'applicazione delle conoscenze sulle caratteristiche fisiologiche e comportamentali delle diverse specie animali. La competenza richiesta è relativa alla valutazione della struttura in termini di performance operativa in essa realizzabile. Lo strumento dovrebbe essere la formazione continua, finalizzata, a partire dalle esperienze acquisite. In questo percorso potrebbe essere utile e opportuno raccogliere e strutturare i dati relativi alle performance operative ottenute negli impianti oggi in uso, correlandole alle loro caratteristiche progettuali e architettoniche mediante adeguati indicatori. Ne deriverebbe un beneficio che oltre gli aspetti sopra delineati per il comparto produttivo e per il consumatore, investirebbe la Sanità Pubblica Veterinaria e i suoi operatori.

¹⁰ SANCO/2049/2008 Commission staff working document Impact Assessment Report accompanying the proposal for a council regulation on the protection of animals at the time of killing.

¹¹ A partire dall'8 dicembre 2019 gli impianti di macellazione di nuova realizzazione, così come le opere di ristrutturazione, i dispositivi e qualsiasi opera strutturale, non entrate in funzione prima del 1° gennaio 2013, dovranno essere preventivamente approvati dall'autorità competente. Vedasi il combinato disposto dell'art.14 e dell'art.19 del regolamento (CE) n. 1099/2009.